

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2739</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, PANDOLFO, CIAMPAGLIA, FERRI MAURO, IPPOLITO, CECCHERINI, LIGORI, NICOLAZZI, RIZZI, ROMITA, RUSSO QUIRINO, BELLUSCIO**

*Presentata l'8 febbraio 1974*

Integrazione dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, concernente modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relative allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, concernente modificazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425, relative allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ha previsto l'inquadramento nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli uffici di alcune categorie di personale ausiliario, che risultava utilizzato per almeno 600 giornate nelle mansioni proprie della carriera esecutiva degli uffici.

Tale norma, mentre ha sanato alcune situazioni anomale del personale ferroviario, ha creato una grave sperequazione a danno di coloro che versavano, e tuttora versano, nelle identiche condizioni di utilizzazione.

Inoltre, sempre per esigenze di servizio da parte dell'azienda dovute ad una cronica carenza di personale della carriera esecutiva degli uffici, altre utilizzazioni anomale come

quelle summenzionate si sono verificate nel frattempo.

Soltanto in questi ultimi tempi l'Azienda delle ferrovie dello Stato sembra voler integrare dette carenze di personale della carriera esecutiva con assunzioni a mezzo di concorsi esterni, dimenticando completamente le prestazioni richieste al personale ausiliario degli uffici, utilizzato da molto tempo, per effettive necessità di servizio, nelle mansioni proprie della carriera esecutiva ove ha, tra l'altro, ricoperto e ricopre i relativi posti di organico.

La presente proposta di legge tende, pertanto, a sanare queste situazioni abnormi e, in linea con i principi ormai universalmente affermati in materia di pubblico impiego, dispone l'adozione di provvedimenti che, oltre a ridare giustizia e serenità al personale interessato, assicureranno certamente un miglior funzionamento dei servizi cui il personale stesso è adibito.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, viene così integrato:

« Oltre il personale previsto dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) deve essere inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo:

il personale ausiliario degli uffici che alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato utilizzato per almeno 600 giornate nelle mansioni proprie del personale della carriera esecutiva degli uffici.

Coloro che eventualmente non trovassero immediato collocamento nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli uffici per difetto di posti disponibili, saranno inquadrati nelle qualifiche stesse man mano che si determineranno nuove disponibilità di posti fino a completo assorbimento. In tal caso le graduatorie per l'inquadramento terranno conto dell'anzianità di utilizzazione nelle mansioni proprie della carriera esecutiva degli uffici ».

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi residui della somma prevista dall'articolo 30 della legge 15 febbraio 1967, n. 40.